

- (5) Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> (EFSD) è considerato altamente rilevante per le esigenze di investimento delle regioni interessate (Africa subsahariana e vicinato europeo), nonché per le priorità e gli impegni dell'Unione.
- (6) Nella comunicazione congiunta del 9 marzo 2020 dal titolo «Verso una strategia globale con l'Africa» («comunicazione congiunta»), la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») hanno invitato l'Unione a sostenere la crescita sostenibile e l'occupazione in tutto il continente africano. L'Unione intende tra l'altro collaborare con l'Africa per promuovere gli investimenti intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi.
- (7) Nella comunicazione congiunta la Commissione e l'alto rappresentante hanno sottolineato che gli strumenti finanziari devono incoraggiare gli investimenti con un forte impatto in termini di sviluppo, in gran parte a sostegno del settore privato, conformemente ai criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo», vale a dire impatto misurabile sullo sviluppo, addizionalità, neutralità, comunanza di interessi e cofinanziamento, effetto dimostrativo e aderenza alle norme sociali, ambientali e fiscali.
- (8) È necessario consentire che i rientri di cui alla presente decisione costituiscano contributi allo strumento per il finanziamento esterno («entrate con destinazione specifica esterne» di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>) per finanziare il sostegno ai paesi ACP nell'ambito di un unico pacchetto e conformemente agli obiettivi, ai principi e alla *governance* dello strumento per il finanziamento esterno, mediante strumenti finanziari, operazioni di finanziamento misto, garanzie di bilancio o qualsiasi altra forma di aiuto non rimborsabile, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Ciò consentirà una transizione senza interruzioni dallo strumento per gli investimenti ACP e garantirà la continuità in termini di gamma di prodotti.
- (9) I fondi derivanti dai rientri non dovrebbero essere ricevuti dallo strumento per il finanziamento esterno come entrata con destinazione specifica esterna al di là del 31 dicembre 2027. Fatte salve le decisioni da adottare con riguardo ai successivi quadri finanziari pluriennali, dopo tale data detti fondi saranno ricevuti mediante successivi meccanismi di finanziamento fino al loro esaurimento.
- (10) I rientri dello strumento per gli investimenti ACP, in considerazione dell'importo complessivo stimato previsto per il periodo 2021–2027, dovrebbero essere trasferiti su base annua a integrazione delle pertinenti linee di bilancio dello strumento per il finanziamento esterno, conformemente ai documenti di programmazione.
- (11) La Commissione dovrebbe canalizzare i fondi derivanti dai rientri attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI), anche mediante l'EFSD+, al fine di massimizzarne l'impatto sullo sviluppo e l'addizionalità, tenendo anche conto delle questioni di sostenibilità del debito. Tutte le operazioni dovrebbero essere soggette alla *governance* dell'EFSD+ e al principio «dare priorità alle politiche».
- (12) Conformemente alla proposta NDICI, i fondi derivanti dai rientri dovrebbero essere principalmente destinati agli strumenti di sviluppo ad alto rischio finanziario, in particolare ai finanziamenti a impatto, ai fondi azionari e alle attività nei paesi meno sviluppati (PMS). Le operazioni dovrebbero cercare di massimizzare l'impatto sullo sviluppo.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

